

**Tribunale del Lavoro di Messina**

**Ricorre ex art. 700 cpc**

Il Prof. **VALENTI ANGELO** nato a [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME) Via S. Andrea 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana (c.f. PRMBGI63L12C347Q; pec: [biagio.parmaliana@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:biagio.parmaliana@cert.ordineavvocatibarcellona.it); fax 0909705087) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto e da intendersi, ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c., posta in calce

**Contro**

**MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;

**A.T. Messina – Ufficio VIII** – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in Messina Via San Paolo 361;

\*\*\*\*\*

Il ricorrente è insegnante in possesso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 07/11/2017 (doc. 1).

E', inoltre, in possesso di 24 CFU in settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche (doc. 2) secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 13.4.2017 n. 59 conseguiti presso l'Università degli Studi di Messina in data 30/04/2018.

Tali titoli abilitano il ricorrente ad insegnare nelle seguenti classi di concorso:

- A048 - Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
- A049 Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I Grado

\*\*\*\*\*

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella **prima fascia delle G.P.S.** nonché nella II fascia delle G.I. dalle quali è stato illegittimamente escluso.



\*\*\*\*\*

Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (doc. 3) è stata dettata la disciplina sulla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e delle graduatorie d'Istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e sul conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Secondo la disciplina dettata da tale ordinanza nell'ambito delle GPS si differenziano

- 1) la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di "abilitazione"
- 2) la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio ed uno dei seguenti requisiti:
  - a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 [cioè dei 24 CFU];
  - b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado
  - c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto ha stabilito l'O.M. 60/2020 (art. 11) che

- a) la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia**
- c) la terza fascia d'Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della c.d. "abilitazione" all'insegnamento.

Ciò perché a norma del citato art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 soltanto il docente "abilitato" avrebbe titolo per accedere alla prima fascia delle GPS e quindi alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

\*\*\*\*\*

Il ricorrente ha presentato domanda per inserimento nella prima fascia GPS



relativamente al biennio 2022/2024, ma il sistema informatico del Ministero ha inserito il ricorrente in 2 fascia GPS sulla base del presupposto che lo stesso non fosse in possesso di idonea abilitazione.

**Oggi è, quindi, inserito in 2 fascia GPS** per le seguenti classi di concorso con il punteggio di seguito indicato

<b>Classe di concorso</b>	<b>Punteggio</b>
A048 - Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado	81
A049 – Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I Grado	57

Automaticamente è inserito in terza fascia delle graduatorie di istituto per le stesse classi di concorso e con lo stesso punteggio (doc. 4-5).

\*\*\*\*\*

**Il ricorrente ha diritto ad essere inserito in 1 fascia GPS poiché soggetto laureato ed in possesso dei 24 CFU ex art 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17.**

\*\*\*\*\*

**Sulla irrilevanza del requisito della c.d. abilitazione e sulla sufficienza del requisito dei 24 CFU per essere inserito in 1 Fascia GPS.**

La L. n. 107/2015 ha previsto in generale al comma 110 dell'art. 1 che possono partecipare al concorso per l'insegnamento solo i docenti abilitati; la stessa legge ha previsto l'emanazione di decreti delegati per disciplinare la materia (e fra questi particolare importanza riveste ai ns fini il D.leg. 59/2017).

L'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 così dispone: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [ossia per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado], il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:*

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati*



*CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

La norma sopra riportata ha introdotto nell’ordinamento una equiparazione tra l’abilitazione e il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU in materie specifiche (cioè nelle discipline antropo-psico-pedagogiche).

Quindi in conseguenza della novità normativa se l’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 legittima i docenti laureati e in possesso di 24 CFU in specifiche materie a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando questi titoli (laurea + 24 CFU) al titolo dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso sarà naturale conseguenza che i medesimi docenti laureati e in possesso dei 24 CFU in specifiche materie – al pari dei docenti in possesso del titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso, a cui sono normativamente equiparati – devono anch’essi essere considerati docenti abilitati all’insegnamento.

**Nel nostro caso il ricorrente è in possesso di laurea magistrale ed ha conseguito l’ulteriore titolo dei 24 CFU ed è quindi perfettamente equiparabile al docente abilitato.**

Il diritto del ricorrente ad essere qualificato come docente abilitato all’insegnamento discende, dunque, direttamente dalle disposizioni normative di rango primario che si sono appena analizzate (e in particolare dal citato art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017).

E pertanto egli ha diritto ad esser inserito in 1 Fascia GPS.

\*\*\*\*\*

**Violazione della Direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla direttiva 2013/55/UE) nonché del D. Lgs. 206/2007 (come modificato dal D. Lgs. 15/2016).**

**Sentenza Corte di Giustizia Unione Europea del 26.11.2014 (c.d. sentenza Mascolo)**

Che il docente laureato e in possesso di 24 CFU nelle materie previste



dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 debba essere considerato in possesso della "abilitazione" – o di un titolo equipollente all'abilitazione – ed abbia, dunque, il diritto ad essere considerato docente abilitato ai fini dell'inserimento nella 1 Fascia GPS discende, altresì, dal diritto comunitario.

La Direttiva n. 2005/36 all'art. 1 afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al "possesso di determinate qualifiche professionali".

E l'art 3 della direttiva individua queste "qualifiche professionali" nelle *le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale*

Lo stesso art 3 della direttiva precisa che è "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente.

E così dispone per l'esercizio delle professioni regolamentate il d.leg. 206/2007 che la direttiva ha recepito.

L'ordinamento europeo valorizza, dunque, la competenza concretamente acquisita dal docente.

Con la conseguenza che, **la "qualifica professionale" è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante.**

**In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE (recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016) l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.**

Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono al più



essere qualificate come un sistema ulteriore per conseguire la qualificazione professionale, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, di conseguenza, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

Sicché i provvedimenti ministeriali (O.M. n. 60/2020) ed eventualmente anche normativi nella parte in cui non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo / qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs. 206/2007 e dal d.lgs. 15/2016) e, come tali, vanno disapplicati da codesto Tribunale.

Nella fattispecie il ricorrente è in possesso delle qualifiche professionali del tipo di quelle previste dalla medesima Direttiva CE n. 2005/36 ed è quindi pienamente conforme al diritto europeo consentirne l’accesso alle graduatorie destinate ai docenti abilitati.

\*\*\*\*\*

#### **Fondatezza della domanda ai sensi del D.M. 92/2019.**

L’equiparazione tra il conseguimento della “abilitazione”, da un lato, e il possesso della laurea e dei 24 CFU, dall’altro lato, è stata recentemente riconosciuta dallo stesso Ministero dell’Istruzione anche in materia di accesso ai percorsi specifici per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.

Con il D.M. 249/2010 sono stati dettate le norme generali per il conseguimento della specializzazione sul sostegno ed all’art 13 di tale decreto ministeriale si prevede in generale che possono conseguire tale specializzazione presso le università i docenti abilitati.

Con il D.M. 92/2019 il Ministero ha dettato le norme attuative del DM 249/2010 concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno.

Con il D.M. 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, il Ministero ha affermato, all’articolo 3 che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti abilitati **nonché** i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo



59/2017.

Ricordiamo che il D. Leg. 59/2017 all'articolo 5 comma 1 statuisce quanto segue:

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al TFA sostegno dei docenti in possesso della laurea e dei 24 Cfu.

Quindi possono accedere al percorso TFA Sostegno (che secondo la normativa generale è riservato ai docenti abilitati) per conseguire la specializzazione sul sostegno

a) i docenti abilitati (classica definizione italiana);

b) **ma anche** i docenti in possesso della laurea congiunto con i 24 CFU.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU consentendo ai docenti in possesso di tali requisiti l'accesso al TFA sostegno.

Si riconferma nel sostegno l'equiparazione di abilitazione (classicamente intesa) e possesso di titolo di studio congiunto ai 24 CFU.

Ne consegue sillogisticamente (e si conferma) che se i docenti in possesso della laurea con i 24 CFU sono docenti in possesso di titolo abilitante che possono acceder al TFA sostegno deve conseguentemente consentirsi agli stessi l'inserimento nella 1 Fascia delle GPS e quindi nella 2 Fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto.



\*\*\*\*\*

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che il docente in possesso di laurea e 24 CFU deve considerarsi soggetto abilitato ai fini dell'inserimento nella 1 Fascia GPS (e conseguentemente nella 2 fascia delle graduatorie d'istituto)

Segnatamente dal combinato disposto di tutte le norme sopracitate si evince che allo stato il docente che sia al contempo laureato e in possesso di 24 CFU deve essere considerato docente abilitato all'insegnamento, ad ogni effetto.

Non solo è chiara la disposizione normativa, ma sarebbe del tutto illogico che l'ordinamento italiano sul punto violasse la normativa comunitaria ed ancor più che un docente laureato con 24 CFU possa conseguire il titolo di specializzazione in sostegno e non possa esser considerato idoneo ed abilitato per esserne inserito nella 1 Fascia GPS.

E' veramente irragionevole ed illegittimo il sistema ideato dal Ministero con l'OM 60/2020 (norma secondaria) richiedendo da una lato per l'inserimento in una graduatoria per supplenze di 1 Fascia l'abilitazione, mentre dall'altro consente al docente con 24 CFU di conseguire la specializzazione in sostegno o di partecipare ai concorsi per il conseguimento del "posto" considerandolo soggetto abilitato.

\*\*\*\*\*

Sul punto la giurisprudenza di codesto On.le Tribunale è pacifica nel riconoscere nei casi come quello oggetto di causa il diritto del docente a di essere inserito nella 1 Fascia GPS (fra le tante Ordinanza G.L. Dott.ssa Bellino del 22.12.2020 nel giudizio n rg 3562/2020; Ordinanza G.L. Dott.ssa Bonanzinga del 18.10.2021; Ordinanza Dott.ssa Totaro del 21.06.2022; Ordinanza Dott.ssa Rando del 11.06.2022).

\*\*\*\*\*

### **Periculum in mora**

L'inclusione in 2 Fascia e non nella 1 Fascia costituisce danno notevole per il ricorrente.

Come ha rilevato codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo sussiste l'esistenza del requisito del *periculum* stante il rischio della perdita dei contratti, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito



rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”.

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C**

Il ricorrente lamenta la violazione di un diritto e non ha controinteressati diretti.

Controparti del presente giudizio sono, pertanto, le sole amministrazioni indicate.

In subordine, qualora l’Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati, si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art. 150 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Miur, nell’apposita sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami, e/o sul sito istituzionale dell’A.T. Messina.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa il ricorrente come sopra rappresentato e difeso chiede che l’On.le Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza e eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni

- 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di idoneo titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche ed ha diritto ad esser inserito in 1 Fascia GPS (e quindi 2 Fascia delle graduatorie di istituto)
- 2) Per l’effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella 1 Fascia delle GPS della provincia di Messina, per le classi di concorso richieste con la domanda di inserimento presentata e con il



punteggio già attribuito, nonché nelle corrispondenti Graduatorie di 2 fascia d'istituto.

- 3) Autorizzare, ove ritenuto opportuno, la notifica ex art 151 cpc
- 4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Valore di causa indeterminato – Esente dal pagamento del contributo unificato per ragioni reddituali

Salvo ogni altro diritto ed azione

Si deposita:

1. Certificato di laurea
2. Certificazione conseguimento 24 CFU
3. O.M. 60/2020
4. Domanda di inserimento in GPS relativa agli anni scol. 2022/2023 e 2023/2024
5. Graduatorie GPS II Fascia Scuola secondaria II grado
6. Graduatorie GPS II Fascia Scuola secondaria I grado
7. Autocertificazione reddituale

Barcellona P.G., 01/08/2022

Avv. Biagio Parmaliana

